

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/856 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2021

**che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO deve assumere i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento a una data stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l'EPPO.
- (2) Il 7 aprile 2021 il procuratore capo europeo ha proposto alla Commissione che l'EPPO assuma i suoi compiti di indagine e azione penale il 1° giugno 2021.
- (3) L'EPPO è un organo dell'Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata. Il livello centrale dell'EPPO è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i sostituti del procuratore capo europeo e il direttore amministrativo dell'EPPO sono stati nominati con decisioni adottate, rispettivamente, il 23 ottobre 2019 <sup>(2)</sup>, il 27 luglio 2020 <sup>(3)</sup>, l'11 novembre 2020 <sup>(4)</sup> e il 20 gennaio 2021 <sup>(5)</sup>. Il collegio è stato costituito il 28 settembre 2020. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 12 ottobre 2020 il collegio ha adottato il regolamento interno dell'EPPO. Il collegio ha adottato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle camere permanenti il 25 novembre 2020. Il personale dell'EPPO quale definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 è in servizio.
- (4) Il livello decentrato dell'EPPO è costituito dai procuratori europei delegati situati negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO («Stati membri»). Il 29 settembre 2020 il collegio ha adottato, a norma dell'articolo 114, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati. È opportuno nominare almeno due procuratori europei delegati per ciascuno Stato

<sup>(1)</sup> GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18.

<sup>(4)</sup> Decisioni 010/2020 e 011/2020 del collegio della Procura europea dell'11 novembre 2020.

<sup>(5)</sup> Decisione 003/2021 del collegio della Procura europea del 20 gennaio 2021.

